

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.03.01 da R1 a R13) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER UN PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO
CODICE CIG 9132552452**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento del rifiuto secco residuale da raccolta differenziata (CER 20.03.01 da R1 a R13) proveniente dal servizio di raccolta porta a porta del Comune di Cinisello Balsamo (MI), per un quantitativo annuo pari a circa 13.000,00 tonnellate.

Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della ditta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale e tutti gli oneri accessori necessari per la corretta erogazione del servizio, con particolare riferimento ai costi per eventuali analisi merceologiche di omologa dei rifiuti in ingresso all'impianto, che saranno pertanto a carico della stessa.

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti per l'intera durata dell'appalto.

Gli impianti di destino indicati dalla ditta appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente attraverso le sole operazioni di recupero (da R1 a R13) per tutta la durata dell'appalto.

Gli impianti di destino dei rifiuti individuati dal concorrente dovranno rispettare le normative vigenti con riferimento particolare al D. Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio attraverso la sottoscrizione di appositi contratti di mutuo soccorso, assicurando in ogni caso a Nord Milano Ambiente SpA il conferimento alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e in vigore per tutta la durata dell'affidamento e delle eventuali proroghe. In caso contrario Nord Milano Ambiente SpA, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto previa costituzione in mora dell'appaltatore, così come precisato al successivo art. 9, potrà nel contempo procedere ad individuare altri impianti presso cui conferire il rifiuto al fine di non interrompere il servizio, ponendo a carico dell'Appaltatore i relativi costi, oltre alle maggiorazioni e le sanzioni previste dal successivo art. 9.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di mesi 12 (dodici mesi) a decorrere dalla data di aggiudicazione della procedura con facoltà insindacabile per Nord Milano Ambiente SpA di disporre il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi.

L'appaltatore è tenuto a dare inizio all'esecuzione del servizio con decorrenza dalla data che la Stazione Appaltante trasmetterà con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d'appalto, l'Impresa appaltatrice, previa richiesta di Nord Milano Ambiente SpA S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di "*temporanea prorogatio*" ed alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi tre, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

ART. 3 – QUANTITATIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO

In funzione di quanto previsto dal precedente art. 1 e dalla documentazione di gara, le quantità di rifiuto da trattare saranno in ogni caso passibili di variazione nell'ordine del 20% in eccesso o in

Nord Milano Ambiente S.p.A. società unipersonale

Soggetta a direzione e controllo ex art. 2497 bis Cod Civ da parte del Comune di Cinisello Balsamo

Sede Legale, Amministrativa e Operativa : Via Modigliani 5 - 20092 Cinisello Balsamo

difetto. Tali quantità potranno inoltre essere passibili di variazione nell'ordine di un ulteriore 20% in eccesso nel caso di ingresso in Nord Milano Ambiente SpA di nuovi soci.

Tutti i rifiuti saranno consegnati a cura e spesa dalla Stazione Appaltante.

I produttori dei rifiuti saranno il Comune di Cinisello Balsamo o altri soggetti convenzionati con Nord Milano Ambiente SpA.

Si segnala che, nell'ambito dell'appalto, potrebbero verificarsi conferimenti di rifiuti radioattivi, provenienti principalmente da case di cura ove presenti pazienti sottoposti a terapia radiologica. In tal caso gli oneri per la compartimentazione e lo smaltimento di tali rifiuti, fino a 6 ritrovamenti annuali, resteranno a carico dell'appaltatore. A partire dal 7° ritrovamento Nord Milano Ambiente SpA si impegnerà a riconoscere all'appaltatore un importo forfettario di € 500,00 + IVA per ogni ritrovamento.

ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio verrà compensato “*a misura*“, ovvero in base alle reali quantità di rifiuti trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta per ogni quantitativo.

Atteso che l'onere del trasporto rimane a carico di Nord Milano Ambiente S.p.A., si precisa che l'aggiudicataria dovrà aver dichiarato la piena disponibilità al trattamento della frazione secca residua oggetto del presente contratto presso un impianto posto ad una distanza **non superiore a km 120 andata e ritorno dalla sede di Nord Milano Ambiente SpA sopra indicata.**

Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si farà riferimento al percorso più breve risultante dal sito www.viamichelin.it

L'importo a base d'asta per il servizio in oggetto è di **€/ton 120,00 oltre iva ad aliquota corrente.**

Il valore presunto del contratto, sulla base dei quantitativi stimati e del prezzo posto a base di gara, è pari a **€ 3.120.000,00 (euro tremilionicentoventimila/00) oltre iva ad aliquota corrente, in caso di rinnovo.**

Tale valore è da intendersi come stima di riferimento e potrà variare in più come in meno in funzione dell'effettivo quantitativo trattato nel periodo di riferimento contrattuale e del prezzo unitario offerto in sede di gara.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per l'intero periodo dell'appalto e non saranno assoggettati a revisione prezzi (riferimento ISTAT).

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione ed in conseguenza allo stoccaggio, trattamento e recupero.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i).

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse; il servizio, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n.146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'appaltatore è tenuto ad inviare mensilmente un file analitico in formato excel attestante tutti i rifiuti ricevuti all'impianto. Tale file dovrà essere trasmesso a Nord Milano Ambiente SpA entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo mail che sarà comunicato.

L'elenco dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- Data registrazione;
- Produttore (Ragione Sociale);
- Produttore (Unità locale);
- N° di formulario;
- CER;
- Quantità (ton);
- Trasportatore;
- Note.

Le caratteristiche, la tipologia e la qualità del materiale conferito non potranno essere oggetto di contestazione, salvo il caso della mancata corrispondenza del rifiuto conferito ai codici CER specificati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati in base alle fatture emesse mensilmente dalla ditta appaltatrice del servizio, in relazione ai quantitativi trasportati registrati con le pesature presso gli impianti di destino.

Le fatture saranno liquidate a 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mezzo bonifico bancario. I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore a norma di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 – SUBAPPALTO / CESSIONE

I servizi previsti nel presente appalto possono essere concessi in subappalto a norma dell'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il presente contratto non può essere ceduto.

Il mancato rispetto di tali obblighi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può essere causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore con risarcimento di eventuali danni.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dei patti contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva per l'importo e secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata da Nord Milano Ambiente SpA, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall'impresa appaltatrice.

ART. 9 - PENALITÀ / ESECUZIONE D'UFFICIO / RESCISSIONE

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, Nord Milano Ambiente SpA S.p.A. avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti. Tutti i costi derivanti dallo spostamento dell'impianto, in particolare i maggiori oneri di smaltimento, saranno addebitati all'appaltatore maggiorati del 15% per coprire gli oneri gestionali. Qualora detti importi non

venissero corrisposti, sarà facoltà di Nord Milano Ambiente SpA dedurre tali spese dalla fidejussione.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non garantisca sufficienti spazi di conferimento presso gli impianti, fatto salvo quanto indicato al precedente periodo, sarà applicata la sanzione di € 1.000 per ogni giorno di mancato servizio, fatti salvi i maggiori danni.

Il mancato invio del file riepilogativo dei movimenti, entro il giorno 10 del mese, sarà sanzionato con un importo di € 50 per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute da Nord Milano Ambiente S.p.A. per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per l'eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione.

ART. 10 – REVOCA DELL'APPALTO / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nord Milano Ambiente S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità dei conferimenti, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Nord Milano Ambiente SpA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste. Al verificarsi di tali eventualità, Nord Milano Ambiente SpA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia legata all'esecuzione dell'appalto sarà competente il foro di Milano.

ART. 12 – SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi - fatto salvo quanto precisato nell'art. 3 - sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti, etc. L'iva, in quanto dovuta, è a carico della stazione appaltante.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 13 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.